



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI – TORINO

A tutti i lavoratori
A tutto il personale dipendente a T.I. e T.D.
dell'Accademia Albertina
SEDE

Oggetto: comunicazione di obbligo di accesso ai luoghi di lavoro con Green Pass “rafforzato” dal 1° febbraio 2022

Gentili lavoratori e dipendenti dell'Accademia Albertina,

premessi che:

- ai sensi del DPCM del 17 giugno 2021, art. 13, è fatto obbligo di verifica della certificazione Green Pass di ogni utente prima di accedere ai luoghi di lavoro;
- il D.L. 1/2022 del 7 gennaio 2022 ha introdotto **“l'obbligo della vaccinazione per i lavoratori over 50”** e per gli stessi lavoratori ha introdotto **l'obbligo del Green Pass “rafforzato” per accedere ai luoghi di lavoro;**
- lo stesso D.L. 1/2022, art. 2, “Estensione dell'obbligo vaccinale al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori”, riporta estensivamente che **“dal 1° febbraio 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 si applica al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica”, e quindi anche a tutti i lavoratori e dipendenti a tempo indeterminato e determinato dell'Accademia Albertina;**
- il Green Pass “rafforzato” è rilasciato esclusivamente per avvenuta vaccinazione o per avvenuta guarigione da COVID-19;

tutto ciò premesso, si comunica quanto segue:

- **a decorrere dal 1° febbraio 2022 i lavoratori che comunicano di non essere in possesso o che risultino privi della certificazione Green Pass “rafforzato” al momento**



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI – TORINO

dell'accesso al luogo di lavoro saranno considerati assenti ingiustificati, fino alla presentazione del Green Pass “rafforzato”, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Per il periodo di assenza ingiustificata non è dovuta alcuna retribuzione. Il termine massimo di assenza ingiustificata è fissato per il momento al 15 giugno 2022;

- la verifica dei Green Pass “rafforzati” per i dipendenti continuerà ad essere effettuata all'ingresso dell'Accademia;
- l'obbligo vaccinale non si applica solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.
- è previsto, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata per mancato possesso del Green Pass “rafforzato”, che il datore di lavoro possa sospendere il dipendente che ne è privo per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con un altro soggetto per la sua sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili. In tale circostanza, dopo cinque giorni di assenza ingiustificata, il dipendente non potrà rientrare appena gli sarà possibile, ma solo alla conclusione dell'eventuale contratto a termine del sostituto;
- per il lavoratore che dovesse accedere al luogo di lavoro in mancanza del Green Pass “rafforzato” è prevista una sanzione amministrativa compresa tra i 600 e i 1.500 euro. Per la sua condotta in violazione di una procedura interna prevista e obbligatoria per legge, il lavoratore potrebbe inoltre subire un procedimento disciplinare. Le sanzioni verranno irrogate dal Prefetto.

Torino, 28/01/2022

Prot. n. 346

La Presidente e Datore di Lavoro dell'Accademia Albertina
Dott.ssa Paola Gribaudo